

Supplenze Docenti e ATA 2026/2027. Sintesi Circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026.

Con la pubblicazione della nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, il Ministero ha reso note le disposizioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale Docente e ATA per l'anno scolastico 2026/2027. Di seguito riportiamo una sintesi puntuale delle principali novità e delle disposizioni confermate per supportare i lavoratori nella gestione delle nomine per il prossimo anno scolastico.

Accettazione di altri incarichi

L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività non impedisce di accettare un'altra proposta per un profilo diverso. La nuova proposta deve essere sempre di durata annuale o fino al termine delle attività e l'accettazione è possibile solo se la nuova proposta arriva prima dell'inizio delle lezioni.

Spezzoni e completamento orario

Chi riceve una supplenza su spezzone orario ha diritto al completamento, infatti **“il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione”**. Tuttavia esistono due distinte modalità di gestione:

- a) se il conferimento della supplenza riguarda uno spezzone orario assegnato fino al termine delle attività didattiche il completamento è conseguibile **senza frazionare le relative disponibilità**;
- b) se il conferimento della supplenza riguarda uno spezzone orario con supplenza breve e saltuaria il completamento è conseguibile **anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità**, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio.

Si può lasciare uno spezzone orario per un posto intero, a patto che al momento della convocazione non vi fossero posti interi disponibili.

Il completamento è consentito solo tra posti dello stesso profilo professionale.

Divieto di Sostituzione (Personale ATA)

Permane il divieto di sostituzione per il personale ATA rimane, con alcune deroghe specifiche.

Gli Assistenti Amministrativi e gli Assistenti Tecnici sono sempre sostituibili in scuole con meno di tre posti in organico. Normalmente chi ricopre il profilo di assistente è sostituibile dal 30° giorno di assenza.

I Collaboratori Scolastici non sono sostituibili nei primi sette giorni di assenza **fatte salve le condizioni previste dalla nota ministeriale n. 2116 del 30 settembre 2015** che prevedono la possibilità di derogare a tale limite.

Sostituzioni Funzionari ad Elevate Qualificazioni (ex DSGA)

Per l'area dei funzionari ed EQ (DSGA), la copertura dei posti vacanti o disponibili segue le indicazioni del CCNL 18 gennaio 2024 e del D.M. n. 132 del 4 luglio 2024.

Priorità scelta sede e riserva dei posti

Il diritto di precedenza spetta ai beneficiari degli artt. 21 e 33 (commi 5 e 7), **nel rispetto dell'ordine di graduatoria e a parità di durata e consistenza economica dell'incarico**. In caso di disabilità personale si ha priorità di scelta su qualsiasi sede. In caso di assistenza a familiare si ha la priorità nel comune di assistenza o, in mancanza dei posti, nei comuni vicini.

Il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/1999 e D.Lgs. 66/2010) si applica sia alle assunzioni a tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato per il personale inserito nelle graduatorie provinciali.